


ORDINANZA



PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI
PER L'EFFICIENZA ENERGETICA,
L'IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI
E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il Municipio di Monteceneri
con risoluzione municipale 367/2025 del 2 giugno 2025

richiamati

- l'Art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e l'Art. 44 del relativo Regolamento di applicazione;
- il Regolamento comunale sull'efficienza energetica del 18 dicembre 2024;
- il piano d'azione contenuto nel Piano Energetico Comunale 2018,

decreta

Titolo I
Scopo

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza definisce nel dettaglio gli ambiti, gli importi e le procedure di concessione degli incentivi comunali per il finanziamento di azioni di politica ambientale realizzate sul territorio del Comune con l'obiettivo di ridurre i consumi di energia e favorire l'utilizzo di energie rinnovabili, in attuazione del Regolamento comunale sull'efficienza energetica del 18 dicembre 2024.

Titolo II
Incentivi per l'efficienza energetica e
l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici

Art. 2 Beneficiari e condizioni d'incentivazione

¹ Possono beneficiare degli incentivi i proprietari privati o le persone giuridiche con immobili riscaldati situati sul territorio comunale e che soddisfano le condizioni del Regolamento e della presente ordinanza.

² Edifici e impianti realizzati senza le necessarie autorizzazioni ai sensi della Legge edilizia non vengono incentivati.

³ Non vengono erogati incentivi per le misure obbligatorie a norma di legge.

Art. 3 Interventi oggetti di incentivo e importo erogato

¹ Previa la disponibilità del credito, il Comune riconosce un sostegno finanziario forfettario o percentuale, aggiuntivo a quanto previsto dai programmi federali e/o cantonali e basato su questi ultimi, per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

a) **Risanamento energetico di base degli edifici esistenti:**

- Per ogni categoria di edificio 25% del contributo cantonale ritenuto un importo massimo di fr. 5'000.00

b) **Nuovi edifici certificati MINERGIE®-P, MINERGIE®-A (o CECE BB o superiore per edifici situati nel nucleo) e che beneficiano di un sussidio da parte dell'autorità cantonale (contributo unico):**

- per ogni nuovo edificio MINERGIE®-P, MINERGIE®-A 10% del finanziamento erogato dal Cantone ritenuto un importo massimo di fr. 5'000;
- per edifici situati nel nucleo con standard CECE BB o superiore è concesso un incentivo forfettario di fr. 300.00;
- per il complemento MINERGIE – ECO è concesso un ulteriore incentivo del 10% del finanziamento erogato dal Cantone, ritenuto un importo massimo di fr. 500.00.

c) **Sostituzione di una pompa di calore**

L'incentivo è concesso unicamente per sostituzioni che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito della sostituzione delle pompe di calore.

L'importo concesso è il 25% del finanziamento erogato dal Cantone ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.00.

d) **Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili**

A esclusione delle conversioni verso impianti a legna in pezzi, l'incentivo è concesso unicamente per edifici che beneficiano degli incentivi cantonali.

L'importo concesso è del 25% del finanziamento erogato dal Cantone ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.00.

e) **Installazione di impianti solari fotovoltaici e termici** per la produzione di corrente elettrica o acqua calda, senza limitazione della potenza di picco installata: 50% del sussidio cantonale (contributo unico), ritenuto un importo massimo di fr. 3'000.00

f) **Installazione batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici**

L'importo concesso è il 10% del sussidio cantonale per l'impianto solare o termico (contributo unico) ai sensi della lettera e) della presente Ordinanza, ritenuto un importo massimo di fr. 1'000.00.

g) **Allacciamento a reti di teleriscaldamento**

L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano del contributo cantonale.

L'importo concesso è del 10% del finanziamento erogato dal Cantone ritenuto un importo massimo di fr. 3'000.00

h) **Allestimento di certificazioni e rapporti di consulenza** (art. 14 DE del 7 luglio 2021) per le consulenze definite nell'art. 15 del Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile del 18 dicembre 2024 è concesso un incentivo del 10% del finanziamento erogato dal Cantone, ritenuto un importo massimo di fr. 500.00.

i) **Processi industriali, commercio e servizi**

L'importo concesso è del 10% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un importo massimo di fr. 5'000.00.

Art.4 Procedura per la richiesta dell'incentivo e il versamento dei contributi relativi all'art. 3

¹Per tutte le richieste relative a incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, l'istanza per l'ottenimento del contributo deve essere inoltrata entro sei mesi dalla fine dell'esecuzione dei lavori o dall'ottenimento della certificazione, tramite formulario disponibile sul sito del Comune o presso l'Ufficio tecnico, allegando, quando richiesta, la prova dell'avvenuto versamento del sussidio cantonale.

²Le richieste, redatte su formulario apposito, disponibile sul sito, devono essere corredate da tutta la documentazione necessaria indicata dallo stesso.

³Richieste incomplete o con documentazione insufficiente sono ritrasmesse al richiedente per il completamento e diventano effettive unicamente quando debitamente compilate e corredate dai giustificativi necessari.

⁴ Le richieste di incentivo vengono trattate ed evase in ordine progressivo d'entrata fino all'esaurimento del credito disponibile.

⁵Il Municipio può sempre richiedere informazioni aggiuntive relative all'oggetto o alla prestazione da incentivare.

⁶Premessa la completezza e la legittimità della richiesta, il pagamento dell'incentivo avviene tramite accredito bancario o postale entro 60 giorni dalla ricezione della stessa ed è vincolato alla disponibilità del credito stanziato; è escluso il pagamento a contanti.

⁷Gli incentivi non hanno di principio effetto retroattivo; non vengono concessi aiuti nel caso non vengano rispettate le tempistiche indicate in precedenza.

Art. 5 Cumulo degli incentivi

È ammesso il cumulo dei singoli aiuti comunali e il cumulo con incentivi cantonali, federali e di altri enti.

Titolo III

Incentivi in favore di una mobilità efficiente e sostenibile

Art. 6 Trasporto pubblico (privati)

¹Sono riconosciuti i seguenti abbonamenti nominativi:

- Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi carta giornaliera (MCG);
- comunità tariffali delle città universitarie;
- Ferrovie Federali Svizzere (FFS): abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento AG Night, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.

²L'incentivo accordato è pari al 10%, per gli adulti calcolato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro e al 20% per studenti e beneficiari AVS calcolato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo ritenuto un importo massimo di fr. 500.00 per anno civile.

Art. 7 Procedura per la richiesta dell'incentivo e il versamento dei contributi relativi all'art. 6

¹I beneficiari possono richiedere il contributo al Comune di Monteceneri compilando il formulario apposito allegando la copia dell'abbonamento o il titolo di trasporto acquistato, con la prova di pagamento.

²Il contributo deve essere richiesto entro il 31 luglio, per gli abbonamenti e i titoli di trasporto acquistati nel corso del 1° semestre dell'anno ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo per quelli acquistati nel corso del 2° semestre dell'anno.

³Il contributo verrà corrisposto entro il 31 agosto per le richieste relative al 1° semestre ed entro il 28 febbraio per quelle inerenti al 2° semestre.

Art. 8 Trasporto pubblico (aziende)

¹L'incentivo è concesso unicamente per l'acquisto di abbonamenti della Comunità tariffale Arcobaleno o di abbonamenti di interregionali FFS mensili o annuali.

²Non sono incentivati gli abbonamenti per attrezzature (biciclette, ecc.).

³L'incentivo accordato è pari al 20% dell'incentivo concesso dall'azienda, ritenuto un massimo di fr. 200.00 all'anno per dipendente.

⁴Per gli abbonamenti di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per gli abbonamenti di 2a classe.

Art. 9 Procedura per la richiesta dell'incentivo e il versamento dei contributi inerenti all'art. 8

¹I beneficiari possono richiedere il contributo al Comune di Monteceneri compilando il formulario apposito allegando la copia dell'incentivo concesso dall'azienda.

⁶ Se la richiesta soddisfa le condizioni, il pagamento avviene tramite accredito bancario o postale entro 60 giorni dalla ricezione della stessa; è escluso il pagamento a contanti.

Art. 10 Studi e misure nell'ambito della mobilità aziendale e della mobilità sostenibile

Per le aziende e gli enti che operano sul territorio del Comune di Monteceneri, il Municipio può riconoscere degli incentivi per l'allestimento di piani della mobilità e a sostegno dell'attuazione delle misure contemplate nei piani stessi.

- Piano della mobilità: fr. 1'000.00.
- Attuazione misure: 10% del costo sostenuto, ritenuto un importo massimo di fr. 5'000.00.

Art. 11 Procedura per la richiesta dell'incentivo e il versamento dei contributi inerente all'art. 10

¹Le richieste devono essere inoltrate al Municipio prima dell'avvio dello studio per la realizzazione di un piano della mobilità aziendale, rispettivamente prima della messa in esecuzione delle misure per cui viene richiesto il contributo.

²Per la richiesta di sussidio per la stesura di un piano della mobilità occorre indicare il consulente prescelto, l'azienda e il personale che saranno oggetto del piano della mobilità.

³Per la richiesta di sussidio per uno o più provvedimenti occorre allegare il piano della mobilità complessivo, con la descrizione della misura proposta, la tempistica prevista per la sua attuazione, il preventivo dei costi e i benefici attesi per l'azienda, per il personale, per l'ambiente e per il traffico sul territorio cittadino.

⁴Il Municipio può richiedere ulteriori informazioni ritenute necessarie per formulare il proprio preavviso al Municipio.

⁵Dopo le verifiche del caso, il Municipio informerà direttamente il richiedente sulla decisione del contributo.

⁶ Se la richiesta soddisfa le condizioni, il pagamento avviene tramite accredito bancario o postale entro 60 giorni dalla ricezione della stessa; è escluso il pagamento a contanti.

Art. 12 Installazione di stazioni di ricarica domestiche per auto elettriche

¹Sono concessi incentivi per l'installazione di stazioni di ricarica domestiche per la ricarica di veicoli elettrici secondo il Modo 3 o Modo 4 della normativa IEC 61851-1. Possono beneficiare dell'incentivo le installazioni in edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per installazioni in abitazioni secondarie.

²L'importo concesso corrisponde al 50% dell'incentivo cantonale riconosciuto per un importo massimo di fr. 200.00.

Art. 13 Acquisto di biciclette elettriche

¹ Possono beneficiare degli incentivi le persone fisiche domiciliate nel Comune, in ragione di 1 contributo ogni 5 anni.

³L'importo concesso, su richiesta, per una bicicletta nuova acquistata in Svizzera, è del 20% del costo di acquisto (IVA inclusa), ritenuto un contributo massimo di fr. 300.00.

Art. 14 Procedura per la richiesta dell'incentivo e il versamento dei contributi inerenti agli art. 12 e 13

¹ Le richieste di incentivo vanno inoltrate per iscritto al Municipio con il formulario apposito, la copia della fattura e la prova dell'avvenuto pagamento.

² Se la richiesta soddisfa le condizioni, il pagamento avviene tramite accredito bancario o postale entro 60 giorni dalla ricezione della stessa; è escluso il pagamento a contanti.

Titolo IV

Controlli, revoche e disposizioni finali

Art. 15 Controlli

¹Il Municipio si riserva il diritto di effettuare dei controlli.

²Se un contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva di revocare la rispettiva decisione e il diritto di reclamarne la restituzione.

Art. 16 Obbligo di restituzione del contributo (vendita ebike)

In caso di vendita o cessione della bicicletta elettrica, nei 3 anni successivi all'acquisto, per il quale il beneficiario ha usufruito del contributo, egli ha l'obbligo di informare il Municipio e rimborsare l'importo ottenuto secondo i seguenti criteri e sulla base della data della fattura:

- a) vendita/cessione della bicicletta elettrica entro il primo anno: restituzione del 100% del contributo;
- b) vendita/cessione della bicicletta elettrica tra il primo e il secondo anno: restituzione dell'80% del contributo;
- c) vendita/cessione della bicicletta elettrica tra il secondo e il terzo anno: restituzione del 40% del contributo.

Art. 17 Pubblicazione di informazioni

Il Municipio può pubblicare in forma anonimizzata, a scopo divulgativo o per adempiere a richieste di Autorità pubbliche di rango superiore, i dati tecnici concernenti gli oggetti che hanno beneficiato degli incentivi.

Art. 18 Contravvenzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa ai sensi dell'art. 145 e segg. LOC con un importo fino a un massimo di fr. 10'000.00.

Art. 19 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

Art. 20 Entrata in vigore

Trascorso il periodo di pubblicazione, la presente Ordinanza entra in vigore con effetto al 1. gennaio 2025 e annulla ogni altra disposizione precedente in vigore.

Art. 21 Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune, a far data dal 4 giugno 2025 per un periodo di 30 giorni.

Art. 22 Rimedi giuridici

Ai sensi dell'art. 208 LOC contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI

Il Sindaco

P. Solcà



Il Segretario

C. Sasselli

Monteceneri, 3 giugno 2025